

SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTIORDINANZA N. **67 /2018**

Responsabile del procedimento: dott. Claudio Vanin

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE, CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA CONTENUTA IN BOTTIGLIE DI VETRO, IN BICCHIERI DI VETRO O IN LATTINE, NEL PERIMETRO DELLA ZONA DEL LIDO DI JESOLO, ARENILE COMPRESO, DA VIA LARGO AUGUSTUS FINO A VIA ALBERTI, FASCIA CHE VA DALLA ZONA A MARE FINO ALLA PROVINCIALE VIA ROMA DESTRA ESCLUSA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GASOLINE COUNTRY BEACH FESTIVAL” CHE SI SVOLGERA’ IN PIAZZA MAZZINI, NEI GIORNI 08/09/10 GIUGNO 2018.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 8, 9, 10 giugno 2018, nel Lido di Jesolo, Piazza Mazzini, è stata organizzata una manifestazione pubblica denominata “GASOLINE COUNTRY BEACH FESTIVAL”, consistente nella presenza di numerose attività di intrattenimento di vario genere, con ballo, somministrazione di bevande e alimenti.

Considerato che a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto spettatori partecipanti ad eventi pubblici, sono state emanate dal Ministero dell’Interno numerose direttive - la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, la circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso e della difesa civile n. 11464/2017 del 19/06/2017, la circolare del Capo di Gabinetto del 28/07/2017 - le quali forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, prevedendo misure più stringenti sia in termini di *security* che di *safety*.

Rilevato dall’esame dei fattori di rischio del piano di Sicurezza prodotto dagli organizzatori per l’evento, di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell’incolumità pubblica, nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione nonché nelle aree pubbliche limitrofe che saranno interessate da un gran flusso di persone, di adottare con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande contenute in bicchieri di vetro, bottiglie di vetro o in lattine, costituendo questi fonte di potenziale pericolo, nonché possibili strumenti idonei a minacciare o offendere, al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza;

Ritenuto pertanto necessario garantire la sicurezza, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti e di evitare possibili pericoli per i cittadini e per gli spettatori, adottando un provvedimento idoneo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ritenuto altresì di stabilire l’immediato sequestro di tutti i contenitori rinvenuti in violazione della presente ordinanza onde prevenire più gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto.

Visto il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali.

1

ORDINA

dalle ore 18.00 del 9 giugno 2018 fino alle ore 04.00 del 10 giugno 2018

- 1- **Che nel perimetro della zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, da Via Largo Augustus fino a Via Alberti, fascia che va dalla zona a mare fino alla provinciale Via Roma Destra esclusa, sia vietata la detenzione, il consumo, la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine.**
- 2- **Che sia consentita solamente la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine per uso domestico i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri.**
- 3- **E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo all'interno dei propri locali e nelle pertinenze esterne.**

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale, 7 giugno 2018

VISTO: IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Vanin



IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.